

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021

251ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **MATRISCIANO** dà conto del parere trasmesso dalla 5ª Commissione, specificando in particolare che il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1, mentre è non ostativo sugli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1, sulle quali l'esame è stato sospeso.

Comunica quindi che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 2.8 e 3.1 e gli emendamenti del relatore 1.100, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100 e 7.100, pubblicati in allegato. Dispone quindi la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno quando sarà disponibile il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 12,15.

La **PRESIDENTE** informa la Commissione riguardo l'ulteriore parere trasmesso dalla Commissione bilancio, recante la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.6, limitatamente alla lettera *b*), 3.4 e x1.0.1. Fa inoltre presente che è stato presentato l'emendamento 3.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola il relatore **LAUS** (PD), il quale si esprime innanzitutto favorevolmente rispetto al carattere costruttivo degli emendamenti presentati. Rileva peraltro la sussistenza di taluni casi di disallineamento delle proposte emendative, recanti misure di carattere strutturale, con la natura transitoria delle misure recate dal decreto-legge in esame. Osserva anche che, proprio per la temporaneità che caratterizza il provvedimento, vi sono scostamenti dai principi e criteri di delega cui invece il Governo dovrà attenersi per elaborare la normativa a regime.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge n. 79, esprime il parere favorevole sulle proposte 1.1 (testo 2) e 1.100; parere contrario sui restanti emendamenti.

Il senatore **ROMEO** (L-SP-PSd'Az), prendendo atto del parere contrario relativo all'emendamento 1.3, sottolinea l'importanza attribuita dalla proponente a tale proposta.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), accedendo all'invito del relatore [LAUS](#) (*PD*), ritira l'emendamento 1.3, pur richiamando l'attenzione sulla sussistenza di disposizioni di analogo tenore in altri ordinamenti dell'Unione europea, giustificati da necessità di controllo della spesa pubblica.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, viene posto in votazione l'emendamento 1.1 (testo 2), che risulta approvato.

Dopo aver respinto la proposta 1.2, la Commissione approva l'emendamento 1.100. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. In esito a successive, distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.4 e 1.8.

Intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore LAUS esprime parere contrario sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.2, 2.7 e 2.0.1 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.8 (testo 2). Propone quindi la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6, trasformandoli nell'ordine del giorno G/2267/4/11, pubblicato in allegato.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.3, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2267/3/11, pubblicato in allegato.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2267/4/11.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.1 (testo 2), che viene trasformato nell'ordine del giorno G/2667/5/11, pubblicato in allegato.

Il ministro Elena BONETTI, nell'esprimere l'intenzione di valutare i contenuti dell'atto di indirizzo, specifica che questo non può naturalmente incidere sui principi di delega in materia di assegno unico e universale.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) fa presente la funzione dell'ordine del giorno, che reca indicazioni di carattere tecnico circa i possibili interventi sullo strumento dell'ISEE, senza comportare effetti finanziari.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) suggerisce l'utilizzo di una formula idonea a esprimere l'invito al Governo a valutare la proposta contenuta nell'ordine del giorno.

Il ministro Elena BONETTI si associa, rilevando che l'ordine del giorno non può vincolare il Governo in relazione a un eventuale revisione dell'ISEE. In riferimento all'emendamento 2.3, specifica che a regime l'assegno unico e universale comporterà comunque l'erogazione alle famiglie di somme maggiormente adeguate.

La presidente [MATRISCIANO](#) suggerisce il ricorso a una formulazione volta a esortare il Governo alla valutazione dell'opportunità dell'intervento. Nota quindi il carattere strutturale di qualsiasi intervento di revisione dell'ISEE.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2267/4/11.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 2.1, che la Commissione respinge.

L'emendamento 2.100, posto in votazione, è approvato.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 2.4.

Dopo che la senatrice **FEDELI** (PD) ha ritirato l'emendamento 2.2, la Commissione respinge l'emendamento 2.7.

E' successivamente messo ai voti l'emendamento 2.8 (testo 2), che risulta approvato.

Il relatore **LAUS** (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.1 (testo 3); parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Propone altresì una riformulazione dell'emendamento 3.2, specificando che se non è accolta il parere è da intendersi contrario.

La senatrice **CATALFO** (M5S) sottoscrive l'emendamento 3.1 (testo 3).

Il senatore **DE VECCHIS** (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.4, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2667/6/11, pubblicato in allegato.

Il ministro Elena BONETTI si esprime conformemente al relatore sugli emendamenti all'articolo 3. In riferimento alla proposta 3.1 (testo 3) fa presente l'opportunità di prestare particolare attenzione ai casi di nuclei familiari provvisti di un solo conto bancario.

Il senatore **ROMEO** (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo nel caso in cui l'emendamento 3.1 (testo 3) fosse messo ai voti, sottolineando che la Commissione non ha potuto avere il tempo necessario a valutare tale formulazione.

Il relatore **LAUS** (PD) suggerisce il ritiro dell'emendamento 3.1 (testo 3), ritenendo adeguata la formulazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il senatore **FLORIS** (FIBP-UDC) condivide i rilievi espressi dal senatore Romeo.

La **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

La senatrice **FEDELI** (PD) ritira l'emendamento 3.1 (testo 3), restando inteso che oggetto della trattazione sarà l'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore **ROMANO** (M5S) sottoscrive a nome del proprio Gruppo l'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.100, che risulta approvato.

E' successivamente posto in votazione l'emendamento 3.1 (testo 2).

Dopo che il senatore **BRESSA** (Aut (SVP-PATT, UV)) è intervenuto per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo, la Commissione approva l'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore **MAFFONI** (FdI) ritiene di non riformulare l'emendamento 3.2, che viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Il relatore **LAUS** (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 e parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il parere del GOVERNO sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 4.100 è approvato.

Successivamente la Commissione respinge la proposta 4.1.

Intervenendo sugli emendamenti all'articolo 5, il relatore **LAUS** (*PD*) esprime parere favorevole sulle proposte 5.1 (testo 2) e 5.100, e parere contrario sull'emendamento 5.0.1.

Il parere del ministro Elena BONETTI è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.100.

E' quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 7.100.

Il relatore **LAUS** (*PD*) e il ministro Elena BONETTI esprimono parere contrario sull'emendamento 8.0.1.

Posto in votazione, l'emendamento 8.0.1 è respinto.

Il relatore **LAUS** (*PD*) propone la trasformazione dell'emendamento x1.0.1 in ordine del giorno.

Il ministro Elena BONETTI condivide la proposta, notando l'utilità di un'indicazione politica volta a evitare penalizzazioni a danno delle famiglie.

Il senatore **DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento x1.0.1, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2267/7/11, pubblicato in allegato.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

I senatori **FLORIS** (*FIBP-UDC*) e **DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente gli ordini del giorno G/2667/1/11 e G/2667/2/11 nel senso prospettato dal ministro Elena BONETTI.

Gli ordini del giorno G/2667/1/11 (testo 2) e G/2667/2/11 (testo 2), pubblicati in allegato, sono quindi accolti dal GOVERNO.

Il ministro Elena BONETTI suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/2267/3/11.

Il senatore **FLORIS** (*FIBP-UDC*) presenta quindi l'ordine del giorno G/2267/3/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il ministro Elena BONETTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2267/4/11. Successivamente propone di riformulare l'ordine del giorno G/2267/5/11.

La senatrice DRAGO (FdI) accetta di riformulare l'atto d'indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO specifica che la presente sede è inidonea a trattare la questione della revisione dell'ISEE, che investe le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ordine del giorno G/2267/5/11 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il Ministro Elena BONETTI invita altresì a riformulare l'ordine del giorno G/2267/6/11.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) accede alla proposta di riformulazione.

L'ordine del giorno G/2267/6/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.

Il ministro Elena BONETTI propone la riformulazione dell'ordine del giorno G/2267/7/11.

La riformulazione proposta è accettata dal senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az).

L'ordine del giorno G/2267/7/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge in titolo, con le modifiche proposte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di forma e di coordinamento che risultassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE informa la Commissione che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta prevista per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 2267

G/2267/1/11 (testo 2)

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premessi che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell'attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non riscossi;

una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere l'occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell'assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;

a valutare l'opportunità di apportare tutte le eventuali modifiche rese necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

G/2267/2/11 (testo 2)

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel

caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

a valutare l'opportunità di apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

G/2267/3/11 (testo 2) (già em. 2.3)

[Floris, Serafini, De Poli, Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

l'elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo particolare, il ceto medio;

sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universalistico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da 15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l'introduzione a regime della misura dell'assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, come indicato in premessa.

G/2267/3/11 (già em. 2.3)

[Floris](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

l'elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo particolare, il ceto medio;

sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universalistico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da 15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l'introduzione a regime della misura dell'assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, come indicato in premessa.

G/2267/4/11 (già em. 2.5 e 2.6)

[Nannicini](#), [Fedeli](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori;

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che l'importo dell'assegno temporaneo sia determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 del decreto-legge che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

l'individuazione delle soglie ISEE di cui all'allegato 1 è improntata a una forte progressività, tale per cui l'importo dell'assegno diminuisce in modo proporzionale al miglioramento della situazione economica del nucleo familiare;

ciò rischia di avere come conseguenza la disincentivazione al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, coincidente nella maggior parte dei casi con le donne, in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

attraverso l'assegno unico e universale che prevede tra i principi e i criteri direttivi generali, di cui all'articolo 1, comma 1, che l'ammontare dell'assegno sia "modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'articolo 1 della legge delega propone tra le proprie finalità quella di "promuovere l'occupazione, in particolare femminile",

al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare sarebbe opportuno scomputare o calcolare in modo diverso il suo reddito ai fini dell'individuazione delle soglie ISEE;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei decreti legislativi di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, i correttivi necessari, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, riguardo il calcolo del reddito del secondo percettore ai fini dell'individuazione delle soglie ISEE, al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per quest'ultimo, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali della legge delega, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché delle stesse finalità della legge.

G/2267/5/11 (testo 2) [già em. 2.0.1 (testo 2)]

[Drago, Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premessi che:

si ritiene necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza **per il calcolo dell'ISEE** di cui all'allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c)) corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del **decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135**, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00

5	2,20
---	------

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1;

impegna il Governo:

a) valutare l'opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in premessa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

G/2267/5/11 [già em. 2.0.1 (testo 2)]

[Drago, Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

appare necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE di cui all'allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c)) corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in premessa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

G/2267/6/11 (testo 2) (già em. 3.4)

[Grassi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori è possibile chiedere che l'assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

invita il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell'assegno tra i due genitori possa avvenire in base alla situazione reddituale economica di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.

G/2267/6/11 (già em. 3.4)

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affidato condiviso dei minori è possibile chiedere che l'assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

impegna il governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affidato condiviso, la ripartizione dell'assegno tra i due genitori possa avvenire in base al reddito ISEE di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.

G/2267/7/11 (testo 2) (già em. x1.0.1)

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'introduzione dell'assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, di definire l'ammontare dell'assegno unico e universale di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e

richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021.

G/2267/7/11 (già em. x1.0.1)

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'introduzione dell'assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, a definire l'ammontare dell'assegno unico e universale di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021.

Art. 1

1.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere la parola: «accesso».*

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno d'età» con le seguenti: «di età inferiore ai diciotto anni compiuti».*

c) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «(ISEE) di cui al decreto» con le seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» e dopo le parole: «del medesimo» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».*

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «L'assegno» con le seguenti: «L'ammontare dell'assegno temporaneo».

2.8 (testo 2)

[Guidolin, Maiorino, Lupo](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai sensi della normativa vigente.»

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» inserire le seguenti: «per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda».*

3.1 (testo 3)

[Fedeli, Nannicini, Catalfo](#)

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'Inps delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis,» e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore collocatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso con collocamento paritario,

l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio decide, in ogni caso, anche sul destinatario dell'assegno.».

3.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'Inps delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, » e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» con le seguenti: «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome».*

b) *a comma 2, sostituire le parole da: «la dichiarazione sostitutiva unica» fino a: «è presentata» con le seguenti: «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,».*

c) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» con le seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2019» con le seguenti: «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» con le seguenti: «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».*

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «dal comma. 1» con le seguenti: «dal comma 1».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «trattamenti CISOA» con le seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)».*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «quota delle ore fruita rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» con le seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruita rispetto alle ore autorizzate».*